



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



Residenza del Consiglio dei Ministri
**Dipartimento della
Funzione Pubblica**



PNRR - Investimento 2.2 "Task force digitalizzazione, monitoraggio e performance" della M1C1
Sub-investimento 2.2.1: "Assistenza tecnica a livello centrale e locale del PNRR" - CUP: H11B21007650006

S.01 - Consulenza tecnica e supporto specialistico agli enti locali del territorio interessati nell'elaborazione di pareri e altra documentazione utile a fini istruttori

SENTENZE

Regione del Veneto

Direzione Semplificazione Normativa e Procedimentale per l'Attuazione del PNRR

AMBITO: VIA

TAR Marche, sez. I, 25 giugno 2024, n. 602: verifica di assoggettabilità a VIA – natura - differenza con la VIA – termini - sospensioni

Il TAR Marche si pronuncia su una procedura di verifica di assoggettabilità a VIA per un progetto di modifica di un impianto di gestione rifiuti conclusasi nel senso della non necessità della VIA dopo un procedimento durato 403 giorni (contro i 75 giorni massimi previsti per legge), con plurime richieste di integrazioni, sospensioni e integrazioni volontarie.

Il TAR ripercorre il procedimento delineato dall'art. 19 del Dlgs 152/06 e precisa che la norma prevede una sola possibile richiesta di integrazioni, accompagnata da una possibile seconda richiesta solo nel caso in cui, per eccezionalità legata alla natura, complessità, ubicazione o dimensione del progetto, l'amministrazione, con atto formale di proroga, abbia stabilito di prorogare di 20 giorni la conclusione del procedimento.

In primo luogo, quindi, la richiesta di integrazioni deve essere assolta nei termini assegnati, pena l'obbligatoria archiviazione del procedimento: secondo il TAR, tale termine è perentorio non solo ai fini dell'art. 2, commi 9-9quater) e 2-bis della legge 241/90, ma è *"disposizione speciale voluta dal Legislatore per imporre l'archiviazione" alla pubblica amministrazione procedente nel caso in cui il proponente non trasmetta la documentazione richiesta entro il termine stabilito*; il fatto che le integrazioni siano arrivate tardivamente anche a causa di reiterazione delle richieste da parte dell'Amministrazione non mette al riparo dall'obbligo di archiviazione, perché, anche rinviando a giurisprudenza pregressa, il TAR ricorda che *"la fissazione di un termine di durata massima del procedimento, ancorché non perentorio, assume finalità acceleratorie. E ciò porta a ritenere "tipiche" e di stretta interpretazione le cause di interruzione o sospensione del termine di conclusione del procedimento"*.

In secondo luogo, il TAR stigmatizza la mancata adozione di *"atto formale di proroga, comunicato e pubblicato"*, ovvero un *"atto formale di aggravamento del procedimento"* idoneo a spiegare i motivi eccezionali della proroga – e delle rinnovate richieste di integrazione – soprattutto quando, come nel caso concreto, sia sottolineata la mera *"variazione qualitativa dell'impianto esistente"*: *"delle due l'una, o il progetto è grande e complesso, eccezionale, e allora si giustifica la proroga procedimentale (formale, nell'ambito della quale instaurare un approfondimento istruttorio) oppure non lo è, perché non è eccezionale, essendo una mera modifica dell'esistente, allora la proroga non si giustifica, così come non si giustificano la richiesta di integrazioni, il supplemento istruttorio e la connessa richiesta di sospensione da parte del privato proponente (che può chiederla "in tal caso", ossia nel caso siano richieste integrazioni)"*.

Sostanzialmente il TAR riconosce il vizio di eccesso/sviamento di potere nel caso di specie, perché evidenzia che l'amministrazione *"ha di fatto snaturato la procedura di screening, stravolgendone il relativo procedimento, non solo da un punto di vista temporale, ma, come visto, anche quanto alla motivazione dell'approfondimento istruttorio, più consona a un caso "eccezionale", che a un asserito mero caso di modifica di impianto esistente"*: riprendendo proprie decisioni antecedenti, il TAR ribadisce *"l'assunto per cui si deve ritenere, con un'espressione colorita ma efficace, che "...nel dubbio è preferibile svolgere la procedura di VIA..."*.

Questo perché la verifica di assoggettabilità a VIA è caratterizzata dalla *"sostanziale sommarietà della deliberazione, che deve essere ispirata a più rigorose esigenze di cautela"* e che *"in presenza di dubbi sulla sostenibilità e sull'impatto ambientale dell'intervento, l'amministrazione può cautelare la collettività e, quindi, in senso più ampio, l'ambiente, non impedendo la realizzazione dell'intervento, ma semplicemente imponendo l'approfondimento dei suoi esiti mediante la sottoposizione a VIA"*.

Anche secondo un'interpretazione delle norme ambientali costituzionalmente orientata e conforme al diritto euro unitario, solo la VIA vera e propria assicura un'approfondita valutazione di impatto sull'ambiente latamente inteso, non limitandosi *"ad una generica verifica di natura tecnica circa l'astratta compatibilità ambientale, ma implica una complessiva ed approfondita analisi di tutti gli"*

Ultimo aggiornamento: 09.05.2024

elementi incidenti sull'ambiente del progetto unitariamente considerato, per valutare in concreto il sacrificio imposto all'ambiente rispetto all'utilità socio-economica perseguita".

In sintesi, è illegittimo il provvedimento con cui è esclusa la necessità della VIA che sia rilasciato a valle di un procedimento che, senza il formale rilievo di condizioni di eccezionalità (per natura, complessità, ubicazione, dimensione del progetto), abbia comportato plurime richieste di integrazioni, integrazioni volontarie, richieste di sospensioni e proroghe di fatto: in tali ipotesi è da ritenere che vi siano dubbi sulla sostenibilità e l'impatto ambientale dell'intervento ed è, pertanto, illegittimo aggravare il procedimento di verifica di assoggettabilità e necessario procedere con la VIA vera e propria.

Link: https://portali.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza/?nodeRef=&schema=tar_an&nrg=202300423&nomeFile=202400602_01.html&subDir=Provvedimenti